



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Luigi Reale	Presidente
Dott. Egidio de Leone	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 8-1/2026** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 9 marzo 2026 da:

MASSIMO CINQUE, nato a San Giovanni Rotondo, il 24 settembre 1976, rappresentato dall'Avv. Alberto Perrulli

RICORRENTE

LUCIA NOVELLESE, nata a San Giovanni Rotondo, il 29 luglio 1979, rappresentata dall'Avv. Alberto Perrulli

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9 marzo 2026, Massimo Cinque e Lucia Novellese hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di essere marito e moglie e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di origine comune.

Riguardo ai presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, è integrato il presupposto di cui all'art. 66, c. 1 c.c.i.i., necessario alla presentazione di un'unica domanda di accesso alla liquidazione controllata, dal momento che la comune situazione di sovraindebitamento è stata causata principalmente dall'inadempimento del mutuo ipotecario stipulato con Banca Nazionale del Lavoro il 24 gennaio 2003, contratto per l'acquisto della loro abitazione, sita in Colbordolo, poi fatto oggetto di una procedura esecutiva immobiliare avviata presso questo Tribunale, nel corso della quale è stata

aggiudicata e trasferita, e che si è conclusa con un debito residuo non pagato pari ad €134.290,10. La situazione di sovraindebitamento è stata inoltre causata dall'aumento del costo della vita e, in definitiva, delle spese di mantenimento del nucleo familiare, di cui fanno parte anche una delle due figlie della coppia.

Dal lato attivo, Massimo Cinque lavora attualmente presso un'impresa in San Marino e percepisce una retribuzione mensile di €2.200,00; è inoltre titolare di una quota di 1/12 di un immobile sito in Manfredonia dal valore di circa €8.333,33, di due diversi automezzi (una Ford Kuga immatricolata nel 2019 e dal valore di circa €11.000,00 e di una Fiat Panda immatricolata nel 2008 e dal valore di circa €1.800,00) e di un conto corrente postale cointestato con la moglie con saldo, al 5 dicembre 2025, per €134,23. Lucia Novellese è lavoratrice dipendente di una società sita in Montelabbate e percepisce uno stipendio mensile netto di circa €1.680,00 (su cui grava una cessione del quinto per poco meno di €300,00 mensili) ed è titolare di un veicolo immatricolato nel 2008 dal valore commerciale di circa €1.500,00 e di un conto corrente presso la Banca di Pesaro con saldo, al 5 dicembre 2025, per €566,29.

Il monte debitorio è invece così costituito: €134.290,10 a titolo solidale in capo ad entrambi i ricorrenti, €10.000,00 in capo al solo Massimo Cinque ed €34.391,95 in capo alla sola Lucia Novellese. Complessivamente, i debiti ammontano ad €178.682,05.

I ricorrenti hanno stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri in €3.194,00 mensili, di cui circa €500,00 per fitto, €664,00 per vitto ed €423,00 per trasporti.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, i ricorrenti hanno depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 23 dicembre 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo, specificando che entrambe le figlie dei ricorrenti sono maggiorenni e lavorano, una di loro non vive assieme ai genitori, mentre l'altra lavora e percepisce un reddito di circa €1.500,00 mensili. L'O.c.c. ha inoltre chiarito che la spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento del nucleo familiare (composto dai ricorrenti e da una delle loro figlie) ammonta mediamente a circa €3.035,00, mentre il reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) del nucleo familiare ammonta mediamente a circa €5.356,00 (comprensiva anche della retribuzione della figlia convivente); considerata una partecipazione dei tre membri del nucleo familiare ai bisogni della famiglia in proporzione ai loro redditi, Massimo Cinque concorrerebbe alle spese per €1.233,18 (circa il 40%), Lucia Novellese per €951,80 (circa il 31,36%) e la figlia convivente per €850,03 (circa il 28,01%) e dunque i ricorrenti potrebbero mettere a disposizione della procedura la somma mensile di €1.670,73, di cui €950,00 da parte di Massimo Cinque ed €700,00 da parte di Lucia Novellese.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaustivamente le

cause di indebitamento dei ricorrenti, la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito alla Dott.ssa Paola Beci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative. A tal proposito va specificato che, ai sensi dell'art. 275, c. 3 c.c.i.i., il compenso dell'O.c.c., da considerarsi credito prededucibile, deve essere liquidato dopo l'approvazione del rendiconto, in accordo con il D.M. 202/2014, tenendo in ogni caso conto dell'accordo intervenuto con la parte sovraindebitata: la giurisprudenza di merito ha chiarito, con orientamento condivisibile, che qualora il compenso dell'O.c.c. sia inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile, perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.c.c.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi" (Tribunale di Milano 29 febbraio 2024). Diversamente, il compenso maturato dai c.d. *advisors* non può considerarsi credito prededucibile, posto che l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'*advisor* che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della parte debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui "*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*" – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art.

270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Massimo Cinque, nato a San Giovanni Rotondo, il 24 settembre 1976, e di Lucia Novellese, nata a San Giovanni Rotondo, il 29 luglio 1979;
- Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina Liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona della Dott.ssa Paola Beci;
- Ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del Liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fra cui non rientra il bene immobile sito in Vallefoglia e catastalmente distinto al foglio 9, particella 546, subalterno 5, in conformità all'art. 268, c. 4, lett. c) c.c.i.i.;
- Ordina a cura del Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 18 marzo 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Luigi Reale